

Nella voluntary disclosure previste una serie di condizioni all'applicazione della misura

Slalom sul raddoppio termini

Scatterà per i paesi black list e senza lo scambio dei dati

DI EMILIANO MARVULLI

Il soggetto che aderisce alla nuova procedura di collaborazione volontaria non subirà il raddoppio dei termini d'accertamento disposto dal comma 2-bis dell'art. 12 del dl 78/2009, a condizione dell'invio all'intermediario estero di un'apposita autorizzazione a collaborare e che il Paese black list, dove l'attività è situata, stipuli con l'Italia un accordo per lo scambio di informazioni fiscali, anche con riferimento agli elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo.

Con l'approvazione in Senato del disegno di legge n. 1642 sul rientro dei capitali detenuti all'estero e l'autoriciclaggio, diventano definitive le disposizioni in ordine all'esclusione del raddoppio dei termini nei casi di patrimoni detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli

obblighi di monitoraggio fiscale.

La norma fa un passo avanti rispetto al dl 4/2014 (non convertito), considerato che il raddoppio dei termini era applicato anche in caso di adesione alla precedente procedura di collaborazione volontaria.

D'ora in avanti, al verificarsi di precise condizioni (che dovranno sussistere congiuntamente), per la determinazione dei periodi d'imposta accertabili ai fini della procedura si applicherà il termine ordinario di decadenza previsto dall'art. 43 del dpr 600/1973 (e dall'art. 57 del dpr 633/1972 per l'Iva), senza alcun raddoppio dei termini ai sensi del citato art. 12.

In primo luogo, il contribuente che intenda mantenere o trasferire le attività oggetto di collaborazione volontaria in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato o che voglia trasferirle, successivamente alla presentazione della richiesta, presso un intermediario loca-

lizzato fuori dall'Italia o da uno degli Stati membri della Ue o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, dovrà inviare all'intermediario finanziario presso cui sono detenute le attività una apposita autorizzazione, da allegare in copia all'istanza di collaborazione.

Da parte sua l'intermediario straniero, che controfirmi per accettazione la richiesta del soggetto italiano, dovrebbe trasmettere all'Amministrazione finanziaria richiedente i dati e le informazioni rilevanti ai fini della procedura.

L'ulteriore requisito riguarda, invece, il Paese (black list) dove è situata l'attività oggetto di collaborazione, che dovrà stipulare (o aver già stipulato) con l'Italia accordi che consentano l'effettivo scambio di informazioni in materia fiscale ai sensi dell'art. 26 del modello di convenzione Ocse contro le doppie imposizioni, «anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione

e quella di entrata in vigore dell'accordo» (cfr. comma 7 dell'art. 5-quinquies dell'innovato dl 167/1990).

In tal modo non resteranno escluse dalle richieste dell'Autorità fiscale italiana le informazioni inerenti i patrimoni esteri comprese nel periodo tra la stipula dell'accordo e la sua entrata in vigore, i cui tempi possono essere talvolta molto lunghi.

Di conseguenza, in caso di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria il contribuente che non aderirà alla nuova procedura di disclosure subirà il raddoppio dei termini, oltre a tutte le altre conseguenze amministrative e (eventualmente) penali, visto che l'esclusione in commento rileva «ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria».

Il legislatore nulla ha disposto circa il raddoppio dei termini per la contestazione delle sanzioni relative al monitoraggio fiscale (di cui al comma 2-ter dell'art. 12) che, pertanto, continuerà ad appli-

carsi indipendentemente dal verificarsi delle condizioni viste in precedenza.

Sono rimaste inascoltate, peraltro, le richieste degli operatori professionali che, da un lato, invocavano di eliminare il presupposto dell'accordo bilaterale tra lo Stato estero e l'Italia, ritenuto discriminante perché estraneo alla volontà del contribuente-istante e che, dall'altro, richiedevano di specificare nella norma gli organi dell'Amministrazione deputati alla richiesta dei dati, onde evitare di incorrere in possibili fattori ostativi alla trasmissione dei documenti da parte degli intermediari esteri, sottoposti a vincoli di riservatezza nei confronti dei loro correntisti.

© Riproduzione riservata



Il testo della legge sul sito www.italiaoggi.it/documenti

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

La convenienza del rientro

A chi conviene fare la voluntary disclosure?

L.C.

Risponde Stefano Loconte

I soggetti interessati alla voluntary disclosure sono tutti coloro i quali detengono capitali all'estero e che abbiano violato gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del dl 167/1990, fino al 30 settembre 2014. Tali soggetti possono fruire della collaborazione volontaria, avendo tempo fino al 30 settembre 2015, qualora non siano stati attivati nei loro confronti operazioni di verifica, accessi e ispezioni di qualunque genere.

Nello specifico i soggetti interessati sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, che avrebbero dovuto essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi (quadro RW). Sono altresì coinvolti i soggetti summenzionati che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento. Questa nuova procedura di collaborazione volontaria, appare favorevole per i contribuenti che detengano patrimoni finanziari o immobiliari nei Paesi che - fino a poco tempo fa - erano considerati a tutti gli effetti le «roccaforti del segreto bancario», ma che oggi collaborano attivamente con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi per contrastare il diffuso fenomeno dell'evasione fiscale internazionale. Di fatti, basti pensare che Paesi come Svizzera, Montecarlo (e a breve anche Dubai) hanno sottoscritto accordi Ocse che permetteranno all'Italia di conoscere entro qualche anno, attraverso una richiesta, i nomi dei contribuenti italiani che detengono patrimoni all'estero non dichiarati.

Fiore all'occhiello della nuova statuizione è l'esclusione dalla punibilità per i reati penali coinvolti (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; omesso versamento di ritenute certificate; omesso

versamento Iva; reati di riciclaggio e autoriciclaggio), nonché uno sgravio significativo dal punto di vista delle sanzioni amministrative (pecuniarie). Sono previsti aspetti premiali anche per coloro che aderiscono alla c.d. voluntary interna, che consiste nella attività di collaborazione volontaria relativa a violazioni dichiarative ai fini Irpef/Ires, Iva, Irap e relative addizionali, oltre alle violazioni dei sostituti di imposta.

Il calendario fiscale

Quanti anni devo regolarizzare se detengo il patrimonio in un Paese black list?

M.O.

Risponde Stefano Loconte

Per la determinazione dei periodi d'imposta accertabili, e che, quindi, devono essere regolarizzati aderendo alla procedura della VD, occorre considerare che, sia per quanto riguarda le violazioni degli obblighi imposti dal monitoraggio fiscale sia ai fini delle imposte sui redditi, i termini ordinari di decadenza sono raddoppiati per i Paesi black list, così come previsto dall'art. 12, comma 2-bis e comma 2-ter e del dl 78/2009.

Da un punto di vista pratico, i termini ordinari per il potere di accertamento dell'Agenzia delle entrate decadono:

- dopo il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione nel caso di infedele dichiarazione;
- oppure, in caso di omessa presentazione della stessa e/o di violazioni relative al monitoraggio fiscale (Quadro RW), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Pertanto, nel caso di un Paese black list, considerando che un contribuente aderisca alla VD entro il 30 settembre 2015, risulterebbero ancora accertabili tutti gli anni d'imposta fino al 2006 (nel caso di infedele dichiarazione) o, addirittura, fino al 2004 (in caso di omessa presentazione della dichiarazione e/o violazioni relative al monitoraggio fiscale).

Va rilevata, altresì, l'inapplicabilità del raddoppio dei termini al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni: 1) la stipula da parte dello Stato estero entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge

sulla VD, di accordi bilaterali, sulla base dell'art. 26 del Modello Ocse, che consentano un effettivo scambio di informazioni anche su elementi riconducibili al periodo tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo; 2) il rilascio agli intermediari finanziari esteri (presso cui le attività sono detenute) dell'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto delle operazioni di VD; 3) il deposito di tale autorizzazione insieme alla domanda di disclosure.

Chi deve fare il rimpatrio

Il mio conto corrente è intestato a me, ma mia figlia ha la procura. Dobbiamo fare tutti la disclosure?

A.R.

Risponde Stefano Loconte

La finalità della normativa sul c.d. «monitoraggio fiscale» prevista dal dl n. 167/1990 e quella di monitorare i capitali e tutte quelle ricchezze detenute dal contribuente al di fuori dello Stato italiano, al fine evitare che materia imponible, da assoggettare a tassazione in Italia, fuoriesca dal territorio e sia mantenuta all'estero in evasione d'imposta. Tale monitoraggio avviene per mezzo della compilazione di un apposito quadro della dichiarazione dei redditi, il c.d. quadro RW denominato «Investimenti e attività finanziarie all'estero, monitoraggio - Ivie / Iuaf». Tenuti alla compilazione di tale quadro (ex art. 4 del dl n. 167/1990) sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ex art. 5 Tuir, residenti in Italia, nonché i soggetti titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma secondo, lett. u) del dlgs n. 231/2007, che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

I LETTORI POSSONO INVIARE I LORO QUESITI A: VOLUNTARY.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary